



CITTÀ DI DESIO

AREA TECNICA

Settore Gestione Territorio e Patrimonio

REGOLAMENTO DEL VERDE E DI UTILIZZO DEGLI SPAZI VERDI



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Ambiti di applicazione	4
Art. 3 – Definizione e caratteristiche delle piante tutelate	4
Art. 4 – Alberi monumentali	5
Art. 5 – Disciplina delle siepi campestri e filari alberati in ambiti agricoli.....	5
Art. 6 – Interventi in aree vincolate.....	5
Art. 7 – Elenco delle specie arboree e arbustive vietate	5
TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI	7
ABBATTIMENTO	7
Art. 8 – Autorizzazioni all’abbattimento da parte di un soggetto privato.....	7
Art. 9 – Compensazioni per l’abbattimento da parte di soggetti privati.....	8
Art. 10 – Abbattimento di alberi e arbusti da parte di soggetti pubblici.....	9
TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI	10
POTATURA	10
Art. 11 – Potature	10
TITOLO IV – DISPOSIZIONI MANUTENTIVE E DI	12
SALVAGUARDIA	12
Art. 12 – Interventi di manutenzione obbligatori.....	12
Art. 13 – Trattamenti fitosanitari.....	12
Art. 14 – Distanze degli alberi rispetto ai confini.....	13
Art. 15 – Aree incolte e controllo infestanti	14
Art. 16 – Interventi su aree verdi, scavi, depositi e passaggi, interventi di erogatori di pubblici servizi	14
Art. 17 – Divieti	15
TITOLO V – USO DELLE AREE VERDI	16
Art. 18 – Finalità.....	16
Art. 19 – Disposizioni generali	16
Art. 20 – Accesso con mezzi motorizzati	16
Art. 21 – Accesso con mezzi non motorizzati	16
Art. 22 – Svolgimento manifestazioni	16
Art. 23 – Danneggiamenti.....	17
Art. 24 – Divieti	17
Art. 25 – Calpestio tappeti erbosi.....	17
Art. 26 – Fontane	17

Art. 27 – Giochi.....	17
Art. 28 – Circolazione cani	17
Art. 29 – Collaborazione di cittadini, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, a supporto del servizio di manutenzione ordinaria del verde	17
Art. 30 – Norme per accensione fuochi	18
TITOLO VI – DETERMINAZIONE DEL DANNO E.....	19
VIOLAZIONI	19
Art. 31 – Violazioni al regolamento – soggetti accertatori.....	19
Art. 32 – Sanzioni	19
Art. 33 – Risarcimento del danno.....	19
TITOLO VII - INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE CONNESSI AD INTERVENTI EDILIZI.....	20
Art. 34 -Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi.....	20
Art. 35 – Progetto di sistemazione a verde.....	20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, pongono come principale finalità la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso, al fine di progettare e realizzare un modello di gestione del verde pubblico (parchi urbani, giardini, aiuole, viali alberati, etc.) efficace ed efficiente.

L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde in ambito urbano e periurbano nella sua complessità, compresi gli aspetti ecologici e ambientali (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), culturali e ricreativi, e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

In quest'ottica, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività e pertanto è anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

Il presente regolamento è da considerare anche come strumento a supporto del servizio di manutenzione del verde pubblico al fine dell'ottimizzazione delle risorse, dispiegando una serie di azioni finalizzate a garantire e ricondurre spazi ed elementi vegetali in essi presenti entro condizioni di normale efficienza, per favorirne la conservazione, la crescita e l'ordinato sviluppo, con particolare riferimento allo sfalcio erba, alle potature di alberi, siepi, arbusti, ai diserbi meccanici, alle bagnature, alle spollonature, alle spalcatore, etc.

L'Amministrazione si impegna ad individuare all'interno del patrimonio pubblico una o più aree destinate all'impianto di alberi alla memoria. Gli alberi sono piantati da associazioni o da familiari in ricordo di persone. L'attività sarà regolamentata con apposito provvedimento amministrativo.

A tal fine l'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma associata, per la realizzazione, gestione e cura degli spazi verdi.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento si applica al patrimonio arboreo, pubblico e privato posto nel territorio amministrativo comunale in aree ovunque ubicate e con qualsivoglia destinazione urbanistica.

Disciplina tutti quegli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

Dal presente Regolamento sono escluse le zone boscate soggette alla L.R. n. 31/2008, le colture arboree (aziende florovivaistiche, arboricoltura da legno, pioppeti, frutteti e altre colture agricole), orti urbani e orti condivisi.

Art. 3 – Definizione e caratteristiche delle piante tutelate

Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente Regolamento:

a) gli alberi o i gruppi di alberi con circonferenza del fusto di almeno 80 cm (diametro del tronco circa cm 25), misurata a petto d'uomo (130 cm da terra). Nel caso di piante poli-

cormiche, ovvero con più fusti, la tutela si estende a tutti quegli esemplari che possiedono anche solo un fusto pari o superiore alla citata misura.

b) gli alberi monumentali, ivi compresi quelli situati in zone agricole, elencati nei database nazionali (Elenco degli alberi monumentali d'Italia ai sensi della Legge n. 10/2013 e del Decreto 23 ottobre 2014), regionali o provinciali.

c) Le formazioni arboree in contesti agricoli, non riconducibili alla definizione di bosco, ma formanti piccole macchie arboree o a sviluppo prevalentemente longitudinale (siepi e filari).

L'Amministrazione Comunale potrà porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi o dalla Legislazione Nazionale e Regionale e non aventi caratteristiche tali da essere annoverate tra gli alberi monumentali, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico.

Art. 4 – Alberi monumentali

Le funzioni connesse con l'individuazione, la definizione e la protezione degli alberi monumentali sono stabilite dalla Legge 10 del 14/01/2013 e successivi decreti attuativi.

Art. 5 – Disciplina delle siepi campestri e filari alberati in ambiti agricoli

Il taglio delle siepi campestri e dei filari alberati, anche posti in terreni agricoli, può avvenire solamente tra il 15 Ottobre e il 31 Marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.

Il taglio di filari e siepi e/o il loro sradicamento ed eliminazione in tutto il territorio comunale è regolato dall'Amministrazione Comunale attraverso il presente Regolamento nei commi seguenti.

Le potature sono ovunque consentite senza autorizzazione o comunicazione purché soddisfacenti i criteri di cui all'Art. 11.

Il taglio di una o più piante all'interno di un gruppo, di una siepe o di un filare in aree non vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004 deve essere effettuato previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi l'abbattimento per cause diverse dalla produzione di legname (esclusivamente in ambito agricolo) è subordinato alla sostituzione in un rapporto di 1 pianta abbattuta a 1 pianta sostituita, non necessariamente della stessa specie e nello stesso sito.

Art. 6 – Interventi in aree vincolate

In generale l'abbattimento di una o più piante singole o in filare, siepe, gruppo in siti vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 integrato dalle previsioni previste dal DPR n.31 del 13/02/2017, dovrà essere preliminarmente approvato dagli Enti posti a tutela dei rispettivi vincoli.

Art. 7 – Elenco delle specie arboree e arbustive vietate

È fatto divieto di mettere a dimora le specie presenti nella "Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" di cui all'allegato E del D.G.R. 7736/2008, in quanto considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO

Art. 8 – Autorizzazioni all'abbattimento da parte di un soggetto privato

L'abbattimento di alberi aventi le caratteristiche di cui al precedente Art. 3 è soggetto alla preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

A solo titolo di esempio casi più comuni per cui richiedere l'autorizzazione per l'abbattimento:

- Albero non vegeto, morto
- Albero in precarie condizioni di vegetazione, molto secco, deperito
- Albero in precarie condizioni di stabilità
- Nei casi di rinnovo impermeabilizzazioni box interrati
- Alberi danneggiati gravemente da traumi vari all'apparato radicale, fusto o chioma
- Altro

Chi intende abbattere alberature, anche non più vegete, deve inoltrare richiesta di autorizzazione utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e indicando nella stessa la tipologia delle essenze e le ragioni dell'intervento:

- dati del proprietario/avente titolo
- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;
- impegno ad effettuare compensazioni come meglio definite all'Art. 9.

L'Amministrazione Comunale provvede al rilascio dell'autorizzazione o a comunicare il diniego motivato entro 30 giorni dalla data di presentazione (data di protocollo); decorso il termine di 30 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione Comunale l'autorizzazione è accordata per silenzio - assenso.

I tecnici comunali, prima di rilasciare o negare l'autorizzazione, provvederanno ad eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di fatto contattando il richiedente per fissare la data di detto sopralluogo.

Per la valutazione delle istanze l'Ufficio potrà avvalersi di consulenze specialistiche, qualora non presenti nella struttura comunale le figure professionali adeguate.

Qualora la documentazione presentata dal richiedente o le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione Comunale può richiedere di integrare la documentazione con planimetrie, progetti particolareggiati e/o perizia tecnica redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) che certifichi l'assoluta necessità dell'intervento di abbattimento; tale richiesta interrompe il termine di qui alla precedente comma che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa (data di protocollo).

L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di rilascio della stessa, trascorso il quale l'autorizzazione decade e per procedere all'abbattimento sarà necessario presentare nuova istanza.

È consentita deroga alla richiesta di abbattimento alberature così come disposto dal presente regolamento:

- a) in caso di dichiarato pericolo di schianto per il quale si può procedere con l'abbattimento previa comunicazione all'ufficio competente e allegando perizia redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) che certifichi uno stato di pericolosità imminente per cose e persone;
- b) in caso di alberature compromesse a causa di eventi naturali quali temporali, nubifragi o forti venti per le quali si può procedere con l'abbattimento immediato dandone tempestiva comunicazione all'ufficio competente ovvero entro il primo giorno di apertura degli uffici comunali, allegando la documentazione fotografica comprovante l'urgenza dell'esecuzione dell'abbattimento.

Per entrambi i casi sopra esposti vige l'obbligo del reintegro delle alberature con le modalità indicate all'art. 9.

L'inottemperanza o la trasgressione a quanto disposto dal presente articolo comporta le sanzioni come indicato al successivo art. 32.

Sono ammesse, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali, sostituzioni o spostamenti di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione dei giardini.

Art. 9 – Compensazioni per l'abbattimento da parte di soggetti privati

Gli alberi abbattuti, compresi quelli non più vegeti, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti, a spese del richiedente, entro la prima stagione utile.

Le piante da utilizzarsi dovranno avere un'altezza non inferiore a 2.50 – 3,00 m ed una circonferenza a petto d'uomo (130 cm da terra) di non meno di 15 cm. Le caratteristiche qualitative degli alberi sono descritte nell'allegato 2.

L'impianto andrà eseguito entro 1 anno dall'avvenuto abbattimento.

Gli Uffici Comunali hanno la facoltà di verificare l'avvenuto impianto entro **3 anni** dalla dall'autorizzazione di abbattimento.

Qualora il richiedente dichiari l'impossibilità ad effettuare la nuova piantagione per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per condizioni inidonee, lo stesso dovrà versare al Comune un contributo di compensazione.

La determinazione della compensazione è determinata dagli Uffici Comunali competenti per ogni alberatura non sostituita, l'importo è pari alla somma necessaria all'impianto di un nuovo albero (fornitura e posa, per una latifolia circ. fusto 19-20 cm, per una conifera o una pianta a portamento fastigiato altezza 3,00 – 3,50 m) a cui aggiungere le spese per le cure colturali ottimali per 3 annualità dalla messa a dimora. L'elenco prezzi di riferimento per la stima dell'indennità è "l'elenco prezzi del Comune di Milano" in vigore al momento della stima. L'amministrazione si impegna alla piantagione dell'albero entro il primo anno dal rilascio del nulla osta e dal pagamento della compensazione da parte del richiedente. In prossimità della data del 21 novembre di ogni anno (Festa dell'Albero) l'Amministrazione Comunale darà pubblica rendicontazione degli alberi abbattuti e di quelli ripiantati per compensazione.

Nulla è dovuto qualora si tratti di rimozione di alberature il cui l'abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie.

Qualora si tratti di un intervento gestionale di diradamento su un popolamento arboreo eccessivamente denso è possibile applicare una indennità ridotta o nulla. In tal caso la

valutazione verrà effettuata discrezionalmente dall'Ufficio Comunale competente, ufficio che si riserva di richiedere al proponente specifica relazione tecnica redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) che attesti la necessità dell'intervento e la ragione della ridotta o mancata compensazione.

La scelta delle specie, nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti, deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Per tale motivo sono consigliate per l'impianto le specie arboree e arbustive elencate nell'Allegato 1.

Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), si consiglia di limitare l'impiego delle piante della famiglia delle Rosacee, tra cui si ricordano per la loro sensibilità:

- agazzino (*Pyracantha coccigea*)
- azzeruolo (*Crataegus azarolus*)
- biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*)
- biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*)
- melo selvatico (*Malus sylvestris*)
- perastro (*Pyrus pyraeaster*)
- pero selvatico (*Pyrus communis*)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

E' sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni di salvaguardia del paesaggio:

- acacia o robinia (*Robinia pseudoacacia*)
- falso indaco (*Amorpha fruticosa*)
- Famiglia delle Agavacee
- Famiglia delle Palme
- Famiglia delle Musacee
- *Phyllostachys* spp.
- Falso bambù (*Arundinaria japonica*)

Art. 10 – Abbattimento di alberi e arbusti da parte di soggetti pubblici

L'abbattimento di alberi aventi le caratteristiche di cui al precedente Art. 3 è soggetto alla preventiva valutazione.

L'Amministrazione Comunale interviene immediatamente nel caso di situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni statici conclamati;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro.

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione generale delle aree pubbliche.

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI POTATURA

Art. 11 – Potature

Le operazioni di potatura, laddove ritenute necessarie e non evitabili, dovranno essere svolte nell'ottica della preservazione degli esemplari arborei, secondo le riconosciute tecniche di arboricoltura e secondo le obbligatorie prescrizioni di sicurezza.

Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.

In città l'albero ornamentale non può essere lasciato crescere spontaneamente, ma deve essere "guidato" e impostato affinché possa vegetare in un ambiente antropizzato ed inquinato come quello urbano, caratterizzato da spazi limitati, fitti investimenti e sestri di impianto ravvicinati; spesso troviamo piante non idonee perché deperite e senescenti, appartenenti a specie o varietà a grande sviluppo in ambienti ristretti, soggette a traumi e vincoli dovuti al traffico ed alle esigenze della vita cittadina.

Il termine "potare" non equivale a "tagliare", ma va inteso come quel complesso di interventi compiuti sulla chioma, aventi lo scopo di assecondare o modificare, se necessario, il naturale portamento dell'albero, per adattarlo alle caratteristiche dell'habitat urbano come sopra descritte.

Tali operazioni sono: speronatura; diradamento; taglio di ritorno; capitozzatura.

La speronatura consiste nel taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta l'asportazione di una gran parte della vegetazione (taglio corto).

Con il diradamento si interviene asportando completamente rami o branche con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni (asportazione totale).

Il taglio di ritorno consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina, il ramo rimanente sostituisce la cima di quello asportato assumendone le funzioni.

La capitozzatura comporta la rimozione di branche principali, con una asportazione pressoché totale della chioma.

Le potature di alberi dovranno essere di norma effettuate interessando tagli su branche e rami di diametro non superiore a 10 cm (equivalenti a 31 cm circa di circonferenza) e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura tramite taglio di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati:

- per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno: dal 1 novembre al 15 marzo; sono altresì permesse potature di rimonda del secco nel periodo estivo o leggeri interventi di potatura verde con interventi cesori di piccolo diametro (con sezioni di taglio indicativamente inferiore ai 5 cm).
- Per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo: - dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto.
- Per interventi sulle branche morte: tutto l'anno.

E' fatto divieto di capitozzatura (salvo casi eccezionali autorizzati dall'A.C.)

E' ammessa la pratica tradizionale del "taglio a testa di salice" o "pollarding", un tempo comune sulle piante di Salice e Gelso, ma utilizzata anche nella arte topiaria di coltivazione in forma obbligata di platani, tigli ecc.

L'inottemperanza a quanto indicato comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art.32.

E' possibile chiedere deroga a quanto sopra disposto mediante formale richiesta all'ufficio competente, utilizzando analoga procedura e la modulistica relativa alle richiesta di abbattimento, solo in caso di accertata e comprovata necessità e motivando l'intervento da relazione tecnica redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) e comunque previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI MANUTENTIVE E DI SALVAGUARDIA

Art. 12 – Interventi di manutenzione obbligatori

I proprietari o gli aventi titolo di aree a verde sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

- pulizia dell'area;
- taglio dell'erba;
- rimonda delle porzioni di chioma secche;
- difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente, ad opera di operatori professionali muniti di patentino;
- interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- valutazione del livello di rischio connesso alla presenza di piante danneggiate dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.) ed eventuale rimozione, fermo restando le procedure dell'art. 8.

Qualora il proprietario o il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere i rischi per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici, di decoro o di sicurezza, può essere imposta la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, la tutela di cavidotti aerei, di punti di illuminazione.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante e non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali (pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti).

Art. 13 – Trattamenti fitosanitari

Trattamenti fitosanitari in ambito domestico:

- 1) è ammesso l'uso di prodotti fitosanitari di libera vendita (tipo prodotti da banco) da parte di utilizzatori NON professionali da impiegarsi esclusivamente su piante commestibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare o su tappeti erbosi ed aree incolte ovvero su

tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino.

- 2) È ammesso l'uso di prodotti professionali in ambito domestico solo se l'intervento è commissionato a società specializzate ed eseguito da addetti professionali (ex patentino).

Trattamenti fitosanitari in ambito non domestico:

- 3) L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in ambiente urbano o lungo le strade è soggetto alle prescrizioni individuate dal PAN (piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150) e dalle linee guida della Regione Lombardia approvate con D.G.R. 1376 del 11 marzo 2019.
- 4) In aree pubbliche o private di valenza pubblica qualsiasi distribuzione di prodotti fitosanitari dovrà avvenire solo da parte di "utilizzatori professionali". Ogni tipo di intervento con prodotti fitosanitari è ammesso a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un "Consulente abilitato" ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012 e deve essere redatta in forma scritta. Fanno eccezione gli interventi di contenimento delle erbe infestanti in ambiente urbano se effettuato, da utilizzatori professionali (ex patentino), con le seguenti modalità:
- diserbo meccanico e fisico;
 - utilizzo di acido pelargonico;
 - utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%;

Negli spazi attigui agli orti urbani pubblici, l'uso di prodotti fitosanitari, con eccezione di quelli registrati per l'impiego in agricoltura biologica, è **vietato**.

L'impiego della sostanza attiva glyphosate è vietata, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) aree oggetto di ordinanze, che prevedono anche l'impiego del glyphosate, emesse al fine di tutelare la salute umana
- b) definizione di un piano di utilizzo.

Ogni altro tipo di intervento con prodotti fitosanitari che non ricadono nelle specifiche sopra riportate sono ammessi solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un Consulente Abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE. La prescrizione è redatta in forma scritta, su apposito modulo.

Art. 14 – Distanze degli alberi rispetto ai confini

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia Idraulica dei fiumi, per la realizzazione di nuove aree a verde, per nuovi impianti e per gli impianti di sostituzione, si indicano le seguenti distanze minime di impianto dal confine e dalle costruzioni, calcolate dalla base del tronco:

Tipologia	Altezze Categoria	Distanza
Alberi di prima grandezza Alberi di seconda grandezza Alberi di terza grandezza	H superiore a metri 20 H da metri 10 a metri 20 H inferiore a metri 10	metri 5 metri 4 metri 3

Art. 15 – Aree incolte e controllo infestanti

Nelle aree incolte private e pubbliche di qualsiasi superficie deve essere impedito lo sviluppo di vegetali infestanti e/o allergenici.

La lotta obbligatoria ha come scopo il contenimento della diffusione della vegetazione infestante sulle aree pubbliche e private. In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti quali ad esempio *Ailanthus altissima* (pianta arborea) e *Ambrosia artemisiifolia* (specie erbacea) oltre al quanto indicato nell'allegato E del D.G.R. n.7736 del 24 luglio 2008 della Regione Lombardia avente ad oggetto "lista nera specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione. Il proprietario di qualsiasi terreno che a seguito di abbandono dell'attività agricola o in evidente stato di mancata manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata nel presente articolo è obbligato a rimuovere tale vegetazione e a mantenere pulita l'area.

In caso di inosservanza delle norme del precedente comma, il Sindaco può emettere ordinanza specifica nella quale sarà indicato un termine per ottemperare a quanto disposto, trascorso il quale si procederà con l'esecuzione d'ufficio, addebitando i costi dell'intervento al proprietario.

Il proprietario del terreno in cui crescono tali vegetali o chi lo ha in uso, risponde dell'inosservanza di questa prescrizione. In assenza di interventi si applicherà l'articolo 650 del Codice Penale, previa diffida al contravventore con espresso avvertimento che in caso di inottemperanza, e si procederà ai sensi di legge.

Art. 16 – Interventi su aree verdi, scavi, depositi e passaggi, interventi di erogatori di pubblici servizi

In caso di scavo, di costruzione, di passaggio con mezzi pesanti e di deposito anche momentaneo di materiali o attrezzature sul terreno in cui sono radicati vegetali protetti richiamati negli artt. 3, 4 e 5, deve essere rispettata una distanza minima al fine di preservare l'integrità dell'apparato radicale e quindi l'ancoraggio al suolo e la sicurezza delle piante stesse.

In ogni caso è vietato depositare materiale di ogni tipo su area pubblica attrezzata a verde, fatto salvo esigenze di cantiere.

Gli erogatori di pubblici servizi, in sede di realizzazione di opere e reti tecnologiche in vie ed aree pubbliche attrezzate a verde (filari di alberi lungo le vie, aree attrezzate a verde), in sede di richiesta di Autorizzazione all'effettuazione allo scavo dovranno consegnare copia di planimetria con indicata l'esatta ubicazione debitamente quotata dell'intervento, con indicati gli esemplari arborei presenti, e con la descrizione delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori, fermo restando che le operazioni di scavo, rinterro, e ogni altro apprestamento di cantiere da eseguirsi in prossimità dell'apparato radicale delle piante a dimora dovranno essere effettuate con modalità e sistemi che non compromettano la stabilità e l'aspetto vegetativo delle essenze stesse.

L'Autorizzazione alle opere sarà rilasciata da parte dell'Ufficio preposto, solo dopo espressione di parere del competente Ufficio che si occupa di verde pubblico, accogliendo le eventuali prescrizioni tecniche di volta in volta ritenute necessarie ed indispensabili.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici Comunali, che procederanno al sopralluogo di competenza.

Vengono fatte salve le ulteriori azioni a tutela del patrimonio del verde pubblico, qualora, anche dopo l'ultimazione dei lavori, il patrimonio del verde pubblico oggetto

dell'intervento, dovesse subire danneggiamenti irreparabili causati dall'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 17 – Divieti

Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale, al fusto, alle chiome:

- pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- scavi o accumuli di materiale;
- deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- tagli e recisioni degli apparati radicali;
- tagli o danneggiamenti al fusto;
- apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su piante tutelate ai sensi dell'Art.3.

TITOLO V – USO DELLE AREE VERDI

Art. 18 – Finalità

Il presente Titolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Desio, di seguito elencati:

- Parchi e giardini comunali anche di rilevanza storica (parco di Villa Tittoni-Traversi);
- Alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- Spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- Giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione.

Art. 19 – Disposizioni generali

Ai parchi, ai giardini, ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, potrà nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Art. 20 – Accesso con mezzi motorizzati

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- veicoli per il trasporto di soggetti diversamente abili;
- veicoli di soccorso;
- veicoli di vigilanza in servizio
- veicoli di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- veicoli autorizzati

Si richiama l'art 53 del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 21 – Accesso con mezzi non motorizzati

Biciclette, monopattini, e altri mezzi di locomozione non motorizzati, possono circolare a velocità moderata esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

Art. 22 – Svolgimento manifestazioni

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale, che stabilirà le condizioni per lo svolgimento delle manifestazioni, e previa autorizzazione del Dirigente Responsabile.

Art. 23 – Danneggiamenti

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. È vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree e arbustive o scavare nel terreno.

Art. 24 – Divieti

Negli spazi a verde è vietato:

- Raccogliere fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- Appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici, che arrecano danno al fusto e alla chioma;
- Sostare per pic-nic laddove il divieto è espressamente prescritto da appositi cartelli. In qualsiasi caso, tutti i partecipanti del pic nic, hanno l'obbligo di rimuovere tutti i rifiuti prodotti da tale attività, conferendoli in modo conforme al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- Soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- Sostare con veicoli a motore;
- Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.

Art. 25 – Calpestio tappeti erbosi

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

Art. 26 – Fontane

Nelle acque delle fontane sono vietati:

- la balneazione;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con sversamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi e l'abbandono dei rifiuti.

Art. 27 – Giochi

Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Il libero uso da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Art. 28 – Circolazione cani

Per la circolazione dei cani negli spazi verdi si richiama quando disposto dal "Regolamento del benessere degli animali", con le relative sanzioni.

Art. 29 – Collaborazione di cittadini, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, a supporto del servizio di manutenzione ordinaria del verde

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'Art.18.

Tale collaborazione deve avvenire in modo coordinato e integrato al programma comunale di gestione del verde pubblico e deve produrre un vantaggio gestionale ed economico complessivo.

Le collaborazioni potranno riguardare:

- piccoli e medi interventi di manutenzione periodici, stagionali e localizzati;
- piccoli e medi interventi manutentivi di carattere continuativo;
- piccoli e medi interventi manutentivi di carattere occasionale;
- nuovi interventi e/o realizzazione di impianti di prati, siepi, arbusti, alberature, aiuole etc.

Le predette tipologie di intervento saranno oggetto di appositi accordi e sarà compito dell'Amministrazione Comunale valorizzarle nella forma ritenuta più opportuna.

Le proposte di collaborazione, per poter essere vagliate nella loro fattibilità e sostenibilità economica ai fini della messa a punto della pianificazione delle attività dell'anno successivo, dovranno essere presentate entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 30 – Norme per accensione fuochi

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.

Sono inoltre proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VI – DETERMINAZIONE DEL DANNO E VIOLAZIONI

Art. 31 – Violazioni al regolamento – soggetti accertatori

Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'Articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni del presente regolamento o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al Comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Il Sindaco, d'intesa con l'Ente gestore del Servizio, potrà avvalersi delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 32 – Sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con le sanzioni amministrativa e con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i. e con gli importi come di seguito indicato:

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni, alle disposizioni dettate dal presente Titolo VII sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria.

L'importo delle sanzioni è riportato nell'ALLEGATO n.4 al presente Regolamento.

Le sanzioni relative alla disciplina degli alberi monumentali di cui all'art.4 sono stabilite dalla Legge 10/2013.

Le sanzioni previste per la violazione degli Artt. 8 e 11 sono indicate nell'allegato 4.

Oltre le sanzioni, il risarcimento del danno verrà valutato secondo quanto descritto nell'Art. 33.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente titolo si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezione I e II, della Legge 24.11.1981 n. 689, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

Per le sanzioni del presente Regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 33 – Risarcimento del danno

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale nel caso di danneggiamento del patrimonio pubblico, esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato, sulla base dei prezzi desunti dall'ultima versione del Listino Prezzi del comune di Milano o di Assoverde. Nel caso di danno alle alberature le modalità dell'indennizzo, sono determinati con il "Metodo di stima economica del danno biologico provocato ad un albero" illustrato nell'allegato 3.

TITOLO VII - INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE CONNESSI AD INTERVENTI EDILIZI

Art. 34 -Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi

I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali. Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle specie e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita Autorizzazione di cui all'Art. 8, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione.

L'Autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi.

Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione Comunale richiederà una somma compensativa al valore degli alberi, determinata come da Art. 9, da accantonare in apposito fondo destinato ad interventi di miglioramento ambientale.

Il progetto dovrà contenere indicazioni e accorgimenti da adottare atti ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).

Art. 35 – Progetto di sistemazione a verde

Nel caso di piani Attuativi, qualora la superficie totale delle aree da destinare a verde di uso pubblico superi i 1.000 metri quadrati, deve essere presentato un "Progetto di Sistemazione a verde" (PSaV) redatto da un Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso di diploma di laurea in agraria iscritto all'ordine nazionale degli Agronomi e dei Dottori Forestali ovvero in alternativa, di diploma di perito agrario.

Il "Progetto di Sistemazione a Verde" deve essere così composto:

- Corografia dell'area di intervento.
- Planimetria generale dello stato di fatto relativa all'attuale situazione vegetazionale, riportante l'allocatione di eventuali vegetali protetti e l'identificazione dei punti da cui sono state scattate le fotografie.
- Planimetria dell'impatto edificatorio sulla vegetazione esistente, nella stessa scala della planimetria dello stato di fatto, con identificazione degli eventuali vegetali protetti da abbattere ed estirpare.
- Progetto sistemazione aree verdi con evidenza degli impianti a servizio (es- irrigazione, luci, fognature ecc.).
- Relazione di progetto delle aree a verde indicante: descrizione del patrimonio vegetale esistente nell'area oggetto di progetto edile e motivazioni di eventuali richieste di abbattimento; motivazioni della sistemazione vegetazionale proposta ed illustrazione dei criteri di scelta e di allocatione delle singole specie vegetali con richiamo, per evidenza di rispetto, ai regolamenti di confine e stradali vigenti; elenco delle specie vegetali con indicazione delle caratteristiche morfometriche di circonferenza e altezza; prescrizioni tecniche di impianto delle specie arboree, arbustive ed erbacee (anche dei tappeti erbosi) proposte; caratteristiche tecniche e prescrizioni di fornitura e posa degli arredi. Indicazione delle operazioni di manutenzione dell'intera area sistemata a verde per i tre anni successivi all'impianto.
- Ogni altro prodotto che il progettista riterrà utile inserire.

La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del progettista, ma dovrà consentire un'agevole intelligibilità dello stato di fatto e dello stato di progetto.

La convenzione urbanistica del piano Attuativo dovrà prevedere specifico impegno, da parte del Soggetto attuatore alla presentazione del "Progetto di Sistemazione a Verde" e detto progetto dovrà costituire parte integrante del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione del Piano medesimo.

ALLEGATI

<p>allegato 1: fac-simile richiesta di abbattimento o manutenzione del verde allegato 2: norme tecniche e raccomandazioni interventi di manutenzione allegato 3: metodologia stima del danno allegato 4: sanzioni</p>

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data _____, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.